

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1108/70 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1970

che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

(GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4)

Modificato da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento (CEE) n. 1384/79 del Consiglio del 25 giugno 1979	L 167	1	5.7.1979
► <u>M2</u> Regolamento (CEE) n. 3021/81 del Consiglio del 19 ottobre 1981	L 302	8	23.10.1981
► <u>M3</u> Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio del 4 dicembre 1990	L 353	12	17.12.1990

Modificato da:

► <u>A1</u> Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran-Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
(adattato dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973)	L 2	1	1.1.1973
► <u>A2</u> Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <u>A3</u> Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
► <u>A4</u> Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B**REGOLAMENTO (CEE) N. 1108/70 DEL CONSIGLIO****del 4 giugno 1970****che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione del Consiglio, del 22 giugno 1964, in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia su strada e per via navigabile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che per introdurre, nel contesto della politica comune dei trasporti, una tariffazione dell'uso delle infrastrutture è necessario in particolare conoscere le spese sostenute per queste ultime; che il modo più adeguato per conoscerle consiste nell'istituire una contabilità permanente, comportante per ciascun settore di trasporto schemi contabili uniformi in tutti gli Stati membri;

considerando che la contabilità delle spese di infrastruttura deve comprendere tutte le infrastrutture aperte al traffico pubblico e destinate ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; che talune infrastrutturali (SIC! infrastrutture) d'importanza secondaria ed alcune vie navigabili a carattere marittimo possono tuttavia esserne escluse senza inconvenienti;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di fissare le modalità secondo cui tenere la contabilità delle spese d'infrastruttura, perché si possa tener conto delle particolarità e delle possibilità pratiche che differiscono da un caso all'altro;

considerando che, per introdurre una tariffazione dell'uso delle infrastrutture, è anche necessario conoscere i dati sulla utilizzazione delle infrastrutture stesse e che occorre stabilire l'elenco di questi dati;

considerando che è necessario che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione le risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura e che la Commissione presenti tali risultanze al Consiglio in una relazione annua di sintesi;

considerando che, per garantire l'applicazione più omogenea possibile delle disposizioni del presente regolamento, occorre che la Commissione, assistita in tale compito da un comitato di esperti governativi, provveda al coordinamento di tutti i relativi lavori;

considerando che è necessario prevedere una procedura affinché gli schemi contabili, l'elenco delle infrastrutture e l'elenco dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture possano essere costantemente adattati all'esperienza acquisita e all'evoluzione della politica comune dei trasporti;

considerando che è necessario prevedere talune disposizioni di deroga alle norme generali per ovviare alle difficoltà che alcuni Stati membri incontreranno nei primi anni d'applicazione del regolamento,

⁽¹⁾ GU n. 102 del 29. 6. 1964, pag. 1598/64.

⁽²⁾ GU n. C 135 del 14. 12. 1968, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. C 48 del 16. 4. 1969, pag. 1.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1971 si istituisce, alle condizioni previste dal presente regolamento, una contabilità uniforme e permanente delle spese per le infrastrutture che servono ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Articolo 2

1. Le spese da registrare nella contabilità sono le spese proprie della funzione di trasporto delle infrastrutture e la parte delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni che è imputabile alla funzione di trasporto.

2. Indipendentemente dalle norme contabili applicate negli Stati membri, le spese da registrare per un anno sono le spese effettuate nel corso di tale anno per provvedere alla costruzione, al funzionamento e alla gestione delle infrastrutture. Esse non comprendono gli oneri relativi all'ammortamento e al servizio d'interesse dei prestiti contratti per il finanziamento delle spese d'infrastruttura.

▼M1*Articolo 3*

La contabilità delle spese d'infrastruttura è effettuata per ciascuna delle reti ferroviarie specificate nell'allegato II A 1 e per l'insieme delle altre reti specificate nell'allegato II A 2 nonché per l'insieme delle strade e delle vie navigabili aperte al traffico pubblico, fatta eccezione per:

- a) le strade chiuse alla circolazione automobilistica, vale a dire alla circolazione degli autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 50 cm³,
- b) le strade utilizzate unicamente dai veicoli delle aziende agricole o forestali o che sono esclusivamente adibite al servizio di dette aziende,
- c) le vie navigabili su cui possono navigare solo le navi di portata lorda inferiore a 250 tonnellate.
- d) le vie navigabili a carattere marittimo la cui lista figura nel regolamento (CEE) n. 281/71 ⁽¹⁾.

▼B*Articolo 4*

La contabilità delle spese d'infrastruttura viene tenuta conformemente agli schemi dell'allegato I.

Le modalità secondo cui detta contabilità viene tenuta sono fissate da ciascuno Stato membro.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura relative all'anno precedente. Essi presentano tali risultanze in conformità degli schemi dell'allegato I.

▼M1

2. Dati distinti sono comunicati:

- a) per quanto riguarda le ferrovie:
 - i) per ciascuna delle reti specificate nell'allegato II A 1,
 - ii) per tutte le altre reti specificate nell'allegato II A 2. Tuttavia, la comunicazione dei dati relativi a queste reti è effettuata soltanto ogni cinque anni e la prima volta per il 1980.

▼B

- b) per quanto riguarda la strada, per ciascuna delle categorie di strade specificate nell'allegato II B distinguendo altresì le strade situate all'esterno degli agglomerati urbani da quelle situate all'interno dei medesimi,

⁽¹⁾ GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1473/65.

▼B

c) per quanto riguarda le vie navigabili, secondo le distinzioni fatte nell'allegato II C.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i seguenti dati, globalmente per le infrastrutture di ciascun settore di trasporto:

— importo dei prestiti contratti durante l'anno per finanziare spese d'infrastruttura,

▼M1

— importi rispettivi degli oneri di ammortamento e degli oneri d'interesse, relativi ai prestiti contratti anteriormente.

▼B

Per la raccolta di questi dati, gli Stati membri prendono in considerazione solo i prestiti il cui prodotto è stato espressamente destinato al finanziamento delle spese di infrastruttura.

▼M1*Articolo 7*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente alle risultanze di cui all'articolo 5 e per lo stesso periodo di riferimento, i dati sull'utilizzazione delle infrastrutture secondo le tabelle A, B 1.1 e C dell'allegato III.

La comunicazione dei dati di cui alle tabelle B 1.2 e B 2 di detto allegato è effettuata soltanto ogni cinque anni. Per quanto riguarda la tabella B 1.2 essa è effettuata per la prima volta per i dati relativi al 1980 e, per quanto riguarda la tabella B 2, essa è sospesa fino a quando lo rendano necessario i lavori in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture.

▼B*Articolo 8*

1. In attesa che criteri comuni per la determinazione della parte imputabile alla funzione di trasporto delle spese comuni a detta funzione e ad altre funzioni delle infrastrutture siano fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e siano applicati dagli Stati membri, sono da registrare distintamente nella contabilità, per ciascuna voce degli schemi contabili, da un lato le spese proprie della funzione di trasporto e dall'altro la totalità delle spese comuni.

2. In attesa che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, sia attuato il ravvicinamento dei criteri per la delimitazione delle strade situate rispettivamente all'esterno e all'interno degli agglomerati urbani, gli Stati membri utilizzano per la raccolta dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato III B i criteri da loro scelti che essi indicano alla Commissione nelle comunicazioni che gli Stati stessi le fanno in applicazione degli articoli 5 e 7.

3. Per la Repubblica federale di Germania, la comunicazione alla Commissione dei dati di cui all'allegato II C è obbligatoria solo dalla rilevazione relativa al 1972.

4. La comunicazione alla Commissione dei dati sulla utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella B 1 dell'allegato III viene effettuata per le rilevazioni degli anni 1972-1974 in modo obbligatorio per le categorie di autoveicoli recanti un numero d'ordine a una sola cifra e in modo facoltativo per le altre categorie.

5. Per i Paesi Bassi, la comunicazione alla Commissione dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture di cui alle tabelle B dell'allegato III sarà obbligatoria, per la categoria di strade di questo paese di cui all'allegato II B sub 5, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1975.

6. Per l'Italia, la comunicazione alla Commissione dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella B 2 dell'allegato III sarà

▼B

effettuata per la prima volta per la rilevazione relativa al 1971. Le comunicazioni seguenti relative a detta tabella saranno effettuate per gli stessi anni risultanti dall'articolo 7, secondo comma.

7. La comunicazione alla Commissione dei dati sulla utilizzazione delle infrastrutture di cui alla tabella C dell'allegato III è obbligatoria:

- per il Belgio, per le categorie di natanti di cui alle lettere e) ed f) e per il traffico sul bacino marittimo della Schelda, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1973;
- per la Repubblica federale di Germania, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1973;
- per la Francia, per le categorie di navi di cui alle lettere e) ed f) nonché per il numero di natanti passati attraverso una chiusa, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1974;
- per i Paesi Bassi, per le vie regolarizzate, solo a partire dalla rilevazione relativa al 1972.

Articolo 9

1. La Commissione provvede al coordinamento di tutti i lavori che derivano dal presente regolamento e vigila per l'applicazione omogenea delle disposizioni del medesimo. Essa fissa in particolare il contenuto delle diverse voci degli schemi contabili dell'allegato I e adotta criteri comuni per la determinazione della parte imputabile alla funzione di trasporto delle spese comuni a tale funzione e ad altre funzioni delle infrastrutture.

La Commissione si adopera inoltre per realizzare progressivamente la convergenza delle modalità secondo cui la contabilità viene tenuta negli Stati membri, il ravvicinamento dei criteri utilizzati per la delimitazione delle strade situate rispettivamente all'esterno e all'interno degli agglomerati urbani, nonché il miglioramento e il ravvicinamento dei metodi di rilevamento dei dati sull'utilizzazione delle infrastrutture.

2. Il Comitato di esperti governativi di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, concernente l'applicazione dell'articolo 4 della decisione n. 64/389/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1964, in merito all'organizzazione di un'indagine sui costi delle infrastrutture relative ai trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile ⁽¹⁾, assiste la Commissione nell'assolvimento di tutti questi compiti, come anche nella determinazione dell'elenco delle vie navigabili di cui all'articolo 3, lettera e).

3. La Commissione presenta al Consiglio ogni anno sei mesi dopo aver ricevuto le comunicazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, una relazione di sintesi in cui devono essere indicate le principali risultanze della contabilità delle spese d'infrastruttura.

Articolo 10

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare gli allegati del presente regolamento in conseguenza dell'esperienza acquisita e delle necessità derivanti dalle misure adottate in materia di tariffazione dell'uso delle infrastrutture.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentarie amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Se uno Stato membro lo chiede o se essa lo ritiene opportuno, la Commissione procede a una consultazione con gli Stati membri interessati sui progetti per le disposizioni di cui al comma precedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1473/65.

▼B*ALLEGATO I***SCHEMI PER LA CONTABILITÀ DELLE SPESE DI CUI ALL'ARTICOLO 4****A. FERROVIE**

1. *Spese d'investimento*
(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)
2. *Spese correnti*
(Spese di manutenzione e di gestione)
3. *Spese generali*

B. STRADA

1. *Spese d'investimento*
(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)
2. *Spese correnti*
(Spese di manutenzione e di gestione)

▼M1

▼B

3. *Polizia della circolazione*
4. *Spese generali*

C. VIE NAVIGABILI

1. *Spese d'investimento*
(Spese di nuova costruzione, di ampliamento, di ricostruzione e di rinnovo)
2. *Spese correnti*
(Spese di manutenzione e di gestione)
3. *Polizia della navigazione*
4. *Spese generali*

▼ M1

ALLEGATO II

ELENCO DELLE RETI FERROVIARIE, DELLE CATEGORIE DI STRADE E DELLE VIE NAVIGABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

A.1. FERROVIE — Reti principali

▼ M3

- Société nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),
- Danske Statsbaner (DSB),
- Deutsche Bundesbahn (DB),
- Deutsche Reichsbahn (DR),
- Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ),
- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE),
- Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF),
- Córas Iompair Éireann (CIE),
- Ente Ferrovie dello Stato (FS),
- Société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL),
- Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen (NS),

▼ A4

- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB),

▼ M3

- Caminhos de Ferro Portugueses, EP (CP),

▼ A4

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR),
- Statens järnvägar (SJ),

▼ M3

- British Rail (BR),
- Northern Ireland Railways (NIR).

▼ M1

A.2. FERROVIE — Reti aperte al traffico pubblico e raccordinate alle reti principali (reti urbane escluse)

Repubblica federale di Germania

- Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH
- Alsternordbahn GmbH
- Eisenbahn-Gesellschaft Altona-Kaltenkirchen-Neumünster
- Augsburger Lokalbahn GmbH
- Bayerische Landeshafenverwaltung
- Bentheimer Eisenbahn AG
- Birkenfelder Eisenbahn GmbH
- Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn GmbH
- DB, Bundesbahndirektion Frankfurt, Ne-Geschäftsführung
- Deutsche Eisenbahn-GmbH
- Dortmunder Eisenbahn
- Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn AG
- Verkehrsbetrieb Extertäl — Extertälbahn GmbH
- Filderbahn der Stuttgarter Straßenbahnen AG
- Hafen- und Verkehrsbetriebe der Stadt Kiel
- Häfen der Stadt Köln
- Hafen- und Bahnbetriebe der Stadt Krefeld
- Hersfelder Kreisbahn
- Hohenzollerische Landesbahn AG
- Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH
- Hümmlinger Kreisbahn
- Ilmebahn-Gesellschaft AG
- Köln-Bonner Eisenbahnen AG
- Kölner-Verkehrs-Betriebe AG (Köln-Frechen-Benzelrather Eisenbahn)
- Eisenbahn Köln-Müllheim-Leverkusen der Farbenfabriken Bayer AG
- Krefelder Eisenbahn-Gesellschaft AG
- Kreiswerke Gelnhausen GmbH — Verkehrsbetriebe
- Meppen-Haselünner Eisenbahn
- Merzig-Büschfelder Eisenbahn GmbH

▼ M1

Mindener Kreisbahnen
 Bahnen der Stadt Monheim GmbH
 Neukölln-Mittenwalder Eisenbahn Gesellschaft
 Neusser Eisenbahn
 Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG
 Nordfriesische Verkehrsbetriebe AG
 Kreisbahn Osterode am Harz — Kreiensen
 Ostthannoversche Eisenbahnen AG
 Osthavelländische Eisenbahn
 Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter GmbH
 Regentalbahn AG
 Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft
 Verkehrsbetriebe des Kreises Schleswig-Flensburg
 Siegener Kreisbahn GmbH
 Südwestdeutsche Eisenbahnen AG
 Tegernsee-Bahn AG
 Trossinger Eisenbahn
 Uetersener Eisenbahn-AG
 Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH
 Vorwohle-Emmenthaler Verkehrsbetriebe GmbH
 Bahngesellschaft Waldhof — Nebenbahn Waldhof/Sandhofen
 Wanne-Bochum-Herner Eisenbahn
 Werne-Bochum-Höveler Eisenbahn
 Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH
 Westerwaldbahn
 Wuppertaler Stadtwerke AG
 Württembergische Eisenbahn-GmbH
 Württembergische Nebenbahnen GmbH
 Industriebahn der Stadt Zülpich
 Hafenbahn Aschaffenburg
 Brohltal-Eisenbahn GmbH
 Kleinbahnverwaltung Gemeinde Edewecht
 Hohenlimburger Kleinbahn
 Oberrheinische Eisenbahn Gesellschaft AG
 Wittlager Kreisbahn GmbH

Repubblica italiana

Torino — Ceres
 Ferrovie Nord Milano
 Trento — Malè
 Società veneta autoferrovie
 Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche
 Ferrovia Suzzara — Ferrara
 Gestione governativa ferrovie padane
 Azienda trasporti consorziali di Modena
 Azienda trasporti consorziali — Bologna
 Acotral
 Ferrovie Adriatico Appennino
 Gestione governativa ferrovia Canello — Benevento
 Ferrotranviaria (SpA)
 Ferrovie del Sud-Est
 Ferrovie del Gargano
 Gestione governativa ferrovia Circumetnea
 Azienda consorziale trasporti — Reggio Emilia
 La Ferroviaria italiana
 Società mediterranea stadi ferrate umbro-aretine
 Società nazionale di ferrovie e tranvie

▼ A4*Repubblica di Finlandia*

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)

▼ A4*Regno di Svezia*

Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)
 Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)
 Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)
 Johannesburg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)

▼ A1

B. STRADA

Regno del Belgio

1. Autoroutes/Autosnelwegen
2. Autres routes de l'État/Andere rijkswegen
3. Routes provinciales/Provinciale wegen
4. Routes communales/Gemeentewegen

Regno di Danimarca

1. Motorveje
2. Hovedlandeveje
3. Landeveje
4. Biveje

Repubblica federale di Germania

1. Bundesautobahnen
2. Bundesstraßen
3. Land-(Staats-)straßen
4. Kreisstraßen
5. Gemeindestraßen

▼ A2*Repubblica ellenica*

1. Εθνικό οδικό δίκτυο
2. Επαρχιακό οδικό δίκτυο
3. Δημοτικό ή κοινοτικό οδικό δίκτυο

▼ A3*Regno di Spagna*

1. Autopistas
2. Autovías
3. Carreteras estatales
4. Carreteras provinciales
5. Carreteras municipales

▼ A1*Repubblica francese*

1. Autoroutes
2. Routes nationales
3. Chemins départementaux
4. Voies communales

Irlanda

1. National primary roads
2. Main roads
3. County roads
4. County borough roads
5. Urban roads

Repubblica italiana

1. Autostrade
2. Strade statali
3. Strade regionali e provinciali
4. Strade comunali

▼ **A1***Granducato del Lussemburgo*

1. Routes d'État
2. Chemins repris
3. Chemins vicinaux

Regno dei Paesi Bassi

1. Autosnelwegen van het Rijkswegenplan
 2. Overige wegen van het Rijkswegenplan
 3. Wegen van de secundaire wegenplannen
 4. Wegen van de tertiaire wegenplannen
 5. Overige verharde wegen
- } (primaire wegen)

▼ **A4***Repubblica d'Austria*

1. Bundesautobahnen
2. Bundesstraßen
3. Landesstraßen
4. Gemeindestraßen

▼ **A3***Repubblica portoghese*

1. Auto-estradas
2. Estradas nacionais e regionais
3. Vias municipais
4. Vias florestais

▼ **A4***Repubblica di Finlandia*

1. Päätiät/Huvudvägar
2. Muut maantiet/Övriga landsvägar
3. Paikallistiet/Bygdevägar
4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar

Regno di Svezia

1. Motorvägar
2. Motortrafikleder
3. Övriga vägar

▼ **A1***Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord*

1. Motorways and trunk roads
2. Principal roads
3. Non-principal and other roads

▼ **B**

C. VIE NAVIGABILI

Vie navigabili	Vie regolarizzate	Vie canalizzate	Canali	Altre vie
Vie accessibili ai natanti di portata lorda				
I. da 250 a meno di 400 t				
II. da 400 a meno di 650 t				
III. da 650 a meno di 1.000 t ⁽¹⁾				
IV. da 1.000 a meno di 1.500 t ⁽¹⁾				

▼B

Vie navigabili	Vie regolarizzate	Vie canalizzate	Canali	Altre vie
V. da 1.500 a meno di 3.000 t ⁽¹⁾				
VI. \geq 3.000 t ⁽¹⁾				

(¹) Per questi gruppi di vie, le risultanze sono presentate per via o per sezione di via. Non è necessario presentare separatamente le risultanze per brevi tratti di via di classe diversa da quella della parte preponderante della relativa sezione di via. Inoltre le vie in corso di costruzione formano oggetto di un'indicazione distinta all'interno di ogni voce.

▼**B**

ALLEGATO III

ELENCO DEI DATI SULL'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI CUI ALL'ARTICOLO 7

TABELLA A — FERROVIE

Stato membro:

Rete:

I dati da differenziare secondo il tipo di trazione (elettrica e altre)

Designazione	Circolazione di treni viaggiatori ⁽¹⁾		Circolazione di treni merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾		Altre circolazioni ⁽³⁾
	Rapidi e direttissimi ⁽⁴⁾	Altre categorie ⁽⁴⁾	Regime accelerato ⁽⁴⁾	Regime ordinario ⁽⁴⁾	
1. Treni-km					
2. Tonnellate—km lorde di treno completo					

⁽¹⁾ Compresi i dati relativi alla circolazione delle locomotive isolate che precedono o seguono un'utilizzazione effettiva in traffico viaggiatori o merci.

⁽²⁾ Trasporti commerciali soltanto.

⁽³⁾ Dati relativi ai treni di servizio, ai trasporti in servizio, ai treni officina, di lavori, di soccorso, ai viaggi di prova, ecc.

⁽⁴⁾ Questa distinzione è facoltativa.

▼**M1**

TABELLE B — STRADA

1.1 Veicoli/km annui effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani

Stato membro:

Categoria delle strade:

(milioni di unità)

Categorie di autoveicoli	Veicoli/km
1. Autovetture con < 10 posti	
2. Autocarri del peso totale carico autorizzato di < 3 t	
3. Autocarri	
4. Autocarri con rimorchio	
5. Trattori con semirimorchio	
6. Autobus	
7. Vari	

1.2 Veicoli/km anni effettuati sulle strade all'esterno degli agglomerati urbani

Stato membro:

Categoria delle strade

(milioni di unità)

Categoria di autoveicoli	Veicoli/km
3.1 Autocarri a due assi	
3.2 Autocarri a tre assi	
3.3 Autocarri a quattro assi	
4.1 Autocarri a due assi con rimorchio a due assi	

▼ **M1**

(milioni di unità)

Categoria di autoveicoli	Veicoli/km
4.2 Autocarri a due assi con rimorchio a tre assi	
4.3 Autocarri a tre assi con rimorchio a due assi	
4.4 Autocarri a tre assi con rimorchio a tre assi	
4.5 Altre categorie di autocarri con rimorchio ⁽¹⁾	
5.1 Trattori a due assi con semirimorchio a un asse	
5.2 Trattori a due assi con semirimorchio a due assi	
5.3 Trattori a tre assi con semirimorchio a un asse	
5.4 Trattori a tre assi con semirimorchio a due assi	
5.5 Altre categorie di trattori con semirimorchio ⁽¹⁾	
6.1 Autobus a due assi	
6.2 Autobus a tre assi	

⁽¹⁾ Da suddividere eventualmente per categorie rappresentative secondo il numero e la disposizione degli assi.

2. Composizione della circolazione degli autoveicoli industriali per classi di peso totale massimo autorizzato e di carico d'asse effettivo

(Strade all'esterno degli agglomerati urbani)

Stato membro:

Categoria delle strade:

(in migliaia di unità)

Categoria di autoveicoli (per classe di 2 t di peso totale massimo autorizzato)	Motrice				Rimorchio			
	Assi-km anteriori		Assi-km posteriori		Assi-km anteriori		Assi-km posteriori	
	semplici	doppi	semplici	doppi	semplici	doppi	semplici	doppi
	— per classi di 1 t di carico d'asse effettivo —							
3.1. Autocarri a due assi								
3.2. Autocarri a tre assi								
3.3. Autocarri a quattro assi								
4.1. Autocarri a due assi con rimorchio a due assi								
4.2. Autocarri a due assi con rimorchio a tre assi								
4.3. Autocarri a tre assi con rimorchio a due assi								
4.4. Autocarri a tre assi con rimorchio a tre assi								
4.5. Altre categorie di autocarri con rimorchio (1)								
5.1. Trattore a due assi con semirimorchio a un asse								
5.2. Trattore a due assi con semirimorchio a due assi								
5.3. Trattore a tre assi con semirimorchio a un asse								
5.4. Trattore a tre assi con semirimorchio a due assi								
5.5. Altre categorie di trattori con semirimorchio (1)								
6.1. Autobus a due assi								
6.2. Autobus a tre assi								

(1) Da suddividere eventualmente per categorie rappresentative secondo il numero e la disposizione degli assi.

▼B

TABELLA C — VIE NAVIGABILI

Stato membro:

Via, sezione di via o gruppo di vie ⁽¹⁾:

(migliaia di unità)

Categoria di natanti	Natanti-km	t-km della portata lorda	Numero di natanti passati attraverso una chiusa ⁽²⁾
1	2	3	4
a) Motonavi ⁽²⁾ della portata lorda di:			
— < 250 t			
— 250 - 399 t			
— 400 - 649 t			
— 650 - 999 t			
— 1 000 - 1 499 t			
— ≥ 1 500 t			
totale a)			
b) Chiatte ⁽²⁾ della portata lorda di:			
— < 250 t			
— 250 - 399 t			
— 400 - 649 t			
— 650 - 999 t			
— 1 000 - 1 499 t			
— ≥ 1 500 t			
totale b)			
c) Chiatte a spinta della portata lorda di:			
— < 400 t			
— 400 - 649 t			
— 650 - 999 t			
— 1 000 - 1 499 t			
— ≥ 1 500 t			
totale c)			
— < 300 NRT	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾
— 300 - 999 NRT	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾
— ≥ 1 000 NRT	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾
totale d)	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾	⁽⁴⁾
e) Rimorchiatori della potenza di: (in 000) di unità			
— < 184 W			
— 184 - 293 W			
— 294 - 734 W			
— ≥ 735 W			

▼M1

▼ **M1***(migliaia di unità)*

Categoria di natanti	Natanti-km	t-km della portata lorda	Numero di natanti passati attraverso una chiusa (²)
1	2	3	4
totale e)			
f) Spintori della potenza di: (in 000 di unità)			
— < 184 W			
— 184 - 293 W			
— 294 - 734 W			
— ≥ 735 W			
totale f)			
g) Navi passeggeri (⁴)			

(¹) Si tratta dell'elenco delle vie e dei gruppi di vie di cui all'allegato II C.

(²) Si conta separatamente ciascun passaggio di chiusa per un natante: uno stesso natante viene contato tante volte; quante volte attraversa una chiusa.

(³) La distinzione della due prime di portata lorda è facoltativa.

(⁴) Questa indicazione è facoltativa.